

Unione Nazionale Cooperative Italiane



Rassegna Stampa

del

3 gennaio 2017

Piazza Affari, mini-rally con le banche

La Borsa di Milano scatta nella prima seduta dell'anno ed è la migliore d'Europa (+1,73%)

È partito con il piede giusto il 2017 di Piazza Affari. Nella seduta di debutto dell'anno solare il listino milanese ha infatti messo a segno la migliore performance d'Europa, sostenuta dai titoli del settore finanziario. L'assenza di gran parte degli investitori dal mercato vista la concomitante chiusura per festività delle Borse asiatiche, di Londra, di Zurigo e di New York invita tuttavia a leggere con una certa prudenza il segnale lanciato, anche perché le incertezze e i temi di fondo che muovono i listini (di cui si parla in modo più approfondito nella pagina a fianco) restano più che mai vive.

Intanto occorre però registrare un rialzo dell'1,73% del Ftse Mib, che ha superato icri Francoforte (+1,02%), Madrid (-0,71%) e Parigi (+0,41%) per quello che i Europa è il miglior avvio d'anno dal 2013. E se a livello continentale gli acquisti degli investitori hanno preso vigore in scia ai dati migliori delle attese sul settore manifatturicro (l'indice Pmi dei direttori degli acquisti ha toccato a dicembre il massimo da quasi 3 anni a 55,6 punti), non c'è dubbio che a Milano la parte del leone l'abbiano giocata le banche, quelle stesse banche protagoniste del resto di un sensibile recupero nel mese di dicembre.

Mentre sul salvataggio di Mps la situazione resta in continuo divenire (e il titolo senese sospeso dagli scambi) il mercato ha deciso di premiare il nuovo Banco Bpm con un rialzo del 9,08% al debutto post fusione di quello che di fatto è diventato il terzo gruppo del credito italiano per attivi. A ruota si sono mosse bene anche Ubi (+4,91%) e Bper (-4,15%), seguendo le indiscrezioni su un possibile slittamento dell'acquisizione delle good bank nate dal salvataggio delle quattro banche in crisi, mentre tra le «big» UniCredit (+2,56%) ha fatto meglio di Intesa Sanpaolo (+0,91%).

Alla fine della giornata il rialzo è però stato corale e ha interessato tutte le *blue chip* milanesi, con particolare riguardo per Saipem e Buzzi Unicem (+4,5% entrambe). Da ricordare poi l'esordio sul Ftse Mib di Brembo nel posto lasciato vacante a seguito della fusione fra le due popolari: il titolo dell'azienda bergamasca ha registrato un nuovo record storico a 60 euro (+4,35%).

Fca (+3,35%) si è avvantaggiata al pari delle concorrenti del settore auto europeo in vista dei dati sulle immatricolazioni auto di dicembre e di quelli conclusivi del 2016, anno chiuso dall'azienda torinese con un aumento delle vendite del 18,4% in Italia come si è visto dalle cifre pubblicate dopo la chiusura. Al di fuori dei titoli a maggior capitalizzazione resta invece da segnalare il nuovo balzo di Mondadori (+9,3% ieri e +24% nelle ultime cinque sedute), senza che gli analisti finanziari rilevino però particolari motivazioni a giustificazione di simili movimenti.

Tornando ai dati brillanti sugli indici manifatturieri europei (che in Germania sono saliti fino a 55,6 punti raggiungendo i livelli del gennaio 2014, mentre in Italia hanno toccato i massimi dallo scorso giugno a quota 53,2), occorre osservare che non sono serviti a dare forza all'euro. In una giornata contraddistinta ovviamente da volumi piuttosto ridotti per via del carattere semi-festivo, il dollaro ha anzi ripreso la rincorsa bruscamente interrotta nella notte di venerdi scorso con uno di quegli improvvisi flash crash che gli analisti addebitano allo scattare in contemporanea di ordini automatici e ha costretto di nuovo l'euro sotto quota 1,05.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maximilian Cellino

ESORDIO IN RIALZO

Francoforte termina a +1%, Madrid a +0,7% e Parigi a +0,4%. Per l' Europa è il migliore avvio d'anno dal 2013. Chiuse Londra e New York

Mps, disinnescare gli Npl priorità per la Bce

Ricapitalizzazione precauzionale con burden sharing compatibile con una «company» partecipata dal Tesoro

Roma

Il rilancio del Montepaschi di Sicna, prima identificato con l'operazione di mercato ora con la ricapitalizzazione precauzionale con burden sharing e intervento pubblico, ha una tappa obbligata che è quella della soluzione dell'annoso problema dei Npl. Smantellare le sofferenze, anche senza bad bank vecchia maniera, si può e si deve: tramite svalutazione (correzione al ribasso dei valori di libro), miglior coverage e deconsolidamento. La cessione delle sofferenze, in blocco o in tranches e spalmata in più anni, può essere fatta in modi diversi e non necessariamente svendendo ai fondi o hedge fund "avvoltoio": si può vendere i Npls a una società-veicolo assistita da un prestito-ponte in vista di una cartolarizzazione, come nel caso dell'operazione di mercato JP Morgan-Mediobanca-Bmps poi fallita; oppure si può cedere le sofferenze a una Asset management company (Amc) partecipata dallo Stato e da enti privati e sponsorizzata dal Tesoro, sotto il cappello della direttiva Brrd sul bail-in entrata in vigore nel 2016 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato per le banche. Il nuovo quadro normativo europeo infatti consente la creazione di una nuova tipologia di "bad bank" proprio nell'ambito della ricapitalizzazione precauzionale e post burden sharing, proprio il caso del Montepaschi.

Dal 2013 al dicembre 2016 varie soluzioni al problema dei Npl sono state oggetto di studio al Monte e da ultimo la proposta della maxi-cartolarizzazione, per quanto ambiziosa, era stata vista favorevolmente dalla Bee per migliorare i ratios

patrimoniali della banca non solo sotto stress.

I crediti in sofferenza del Monte, al settembre 2016 con valore lordo di 28,3 miliardi e netto di 10,9 miliardi (su 45 miliardi lordi di crediti deteriorati) sono da tempo nel mirino della Bce. Nel 2013-2014, lo Srep dell'epoca evidenziò il deterioramento e l'elevato stock delle sofferenze e nello scenario avverso dello stress test il Cet1 era già negativo a -0,09% per colpa dei Npl; lo Srep del novembre 2015 stabilisce un Cet1 del 10,75% per il 31 dicembre 2016 e in una lettera ricevuta dal Monte agli inizi di luglio 2016 la Bce indica obiettivi e ratios spalmati su un arco triennale per smantellare la montagna dei Npl. Il piano industriale con operazione di mercato presentato dal Mps il 29 luglio, poche ore prima dell'annuncio dei risultati dello stress test 2016 che avrebbe evidenziato nello scenario avverso Cet1 -2,24%, aveva come obiettivo la pulizia del bilancio dalle sofferenze, in situazione normale di Srep , cedendo quasi l'intero portafoglio (a valore lordo 27,6 miliardi, netto 9,2) a una società-veicolo tramite prestito-ponte e poi cartolarizzazione. Quell'operazione prevedeva un aumento di capitale (5 miliardi di cui 4 di capitale fresco e 1 miliardo da conversione volontaria dei subordinati)per tappare il buco delle perdite post-cessione Npl (e coverage dei crediti incagliati e sofferenze rimasti in pancia alla banca): la Bce lo ha approvato a fine novembre. Per questo piano di mercato, Francoforte non ha dovuto mettere nero su bianco un "fabbisogno di capitale", mentre ha dovuto farlo come richiesto dal la procedura Brrd, per l'avvio della richiesta di intervento pubblico straordinario post scenario avverso da stress test.

Solo nella procedura della ricapitalizzazione precauzionale la Bee indica il deficit di capitale da 8,8 miliardi e Cet1 all'8%: questo in assenza di un piano e senza soluzione ai Npls. Resta da vedere se questo fabbisogno potrà essere ritoccato, nel momento in cui verrà presentato il nuovo piano del Monte (per il quale servirà il via libera della Commissione Ue e Dg comp e solo informalmente l'ok di Francoforte), che potrebbe "salvare" l'impianto della cartolarizzazione. Nell'ambito della ricapitalizzazione precauzionale, post burden sharing, il Monte potrebbe in alternativa far nascere una Ame posseduta da Tesoro, Monte e altri soggetti privati abilitata dalla Brrd ad emettere bond garantiti dallo Stato e con l'incasso acquistare Npls dal Monte a un prezzo anche lievemente superiore a quello previsto nell'operazione di mercato. Senza svendere i crediti al mercato. Il "buco" nel bilancio del Monte verrebbe coperto fino a 4,3 miliardi dalla conversione forzosa dei subordinati (reintegrati con 2,5 miliardi di capitale dal Tesoro per il Total Capital Ratio) e altro capitale fresco dallo Stato. isabella.bufacchi@ilsole24ore.com

.@isa bufacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Isabella Bufacchi

Capitali nascosti, parte la voluntary-bis

Approvato il modello per aderire alla procedura - Altra chance per i contanti detenuti in Italia

milano

La pubblicazione del nuovo modello di «accesso alla procedura di collaborazione volontaria» - da ieri pomeriggio sul sito delle Entrate - lancia di fatto la seconda campagna di rientro/emersione dei capitali dopo quella del 2015 - andata in archivio con 60 miliardi di emersione e 4 di incassi fiscali. Tuttavia questa prima tappa della Vd 2.0 è da considerare una sorta di rodaggio, sia per problemi tecnici (il nuovo modello non può ancora essere inviato, manca il canale dedicato) sia perchè le poche ma sostanziali novità della nuova versione della Vd stanno ancora cercando un assetto "tranquillizzante" per i candidati contribuenti e per chi li assiste.

La vera differenza rispetto alla vecchia versione è nella possibilità di autoliquidare le imposte dovute, cioè di calcolare direttamente da sè il dovuto all'erario, sanzioni e maggiori imposte (eventualmente) comprese. Tuttavia il passaggio è delicato, perchè anche il massimo della buona volontà non mette per nulla al sicuro il contribuente, che rischia comunque di trovarsi in futuro una rettifica per opera dell'Agenzia stessa ovviamente con sanzioni, fino al 3% sul capitale. Eventualità, questa, tutt'altro che remota, considerato che i (grandi) patrimoni attesi al varco della Vd 2.0 sono frutto di ingegnerizzazioni molto complesse sia da "leggere" sia poi da "sciogliere" in pacchetti fiscali.

Altro aspetto problematico - e che tra l'altro dovrebbe essere qualificante della nuova campagna di collaborazione volontaria - è l'emersione del "nero" nazionale, miseramente fallita la volta scorsa (meno del 4% sul totale dei 60 miliardi del 2015). Qui il nuovo modello prevede la «dichiarazione relativa all'origine dei contanti o dei valori I portatore» con cui in sostanza il candidato (e chi lo assiste) garantisce la provenienza fiscale, e solo fiscale, dei tesoretti da cassetta di sicurezza o da piastrella nascosta in casa. Il rischio di layaggio (cioè riciclaggio) in questo ambito è così elevato che la nuova legge sulla Vd (la 225/2016) prevede un nuovo reato autonomo con pene da 18 mesi a sei anni (esattamente come per la mendace Vd nella versione scorsa) da aggiungere a quella dei reati sottostanti eventualmente scoperti. Non solo: il candidato "emergente" dovrà anche provvedere all'apertura della cassetta (o del nascondiglio) alla presenza del notaio, e predisporre poi un conto dedicato a garanzia del debito erariale. Debito che, dice la legge, si calcolerà spalmando sulle ultime cinque dichiarazioni tutto quanto emerso, portando molto in alto la pretesa fiscale per la regolarizzazione (multipli rispetto al 7% medio tra tasse, interessi e sanzioni della prima Vd). Tutti aspetti, questi, che ancora una volta rischiano di far abortire il tentativo di rimettere nell'economia legale quanto sottratto negli anni alle imposte.

Secondo le stime sempre prudenti e per difetto di Banca d'Italia, a fine 2013 - e cioè prima della Vd 1.0 - giacevano all'estero almeno 230 miliardi di euro (ma solo in conti, investimenti azionari/obbligazionari ete, quindi con una vasta zona ancora grigia). Visti i 59 miliardi circa riemersi nel frattempo dall'estero, il bottino potenziale per l'erario rimane molto consistente, ma non è detto sia facilmente "aggredibile", almeno fino all'avvento, nel 2018, dello scambio di informazioni a quell'epoca quasi del tutto globalizzato. Di sicuro quello che è restato "fuori" dopo il 2015 è parte di patrimoni ingentissimi che sono stati costruiti con notevole dedizione da professionisti spesso di paesi e di giurisdizioni diversissime che hanno permesso rimbalzi in altrettanti paradisi. Rompere questi delicati diaframmi è la sfida, difficilissima, della nuova Vd versione 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Galimberti

IL PUNTO Definito il quadro delle regole applicabili resta da aprire il canale dedicato per la spedizione La compilazione. I contanti dichiarati devono derivare solo dai reati «coperti»

Con l'autoliquidazione arriva lo sconto sulle sanzioni

Con il nuovo modello per accedere alla voluntary-bis, l'agenzia delle Entrate ha fornito anche le relative istruzioni, il format per la redazione e le specifiche di invio della relazione di accompagnamento.

Manca ancora l'apertura del canale telematico, che verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia, e quindi per ora chi vuole aderire dovrà comunque utilizzare il vecchio modello di istanza approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015. In tal caso, contestualmente all'invio del modello di istanza, sarà necessario inviare una prima relazione di accompagnamento nella quale siano inclusi i dati e le informazioni non previste nella vecchia versione. Chi dovesse inviare l'istanza ora con il vecchio modello, magari per prevenire l'insorgenza di eventuali cause ostative, dovrà comunque inviare anche l'istanza con il nuovo modello, barrando la casella «istanza trasmessa in precedenza».

Nella Sezione V, oltre ai maggiori imponibili, vanno indicate anche imposte e sanzioni. È questa la vera novità della voluntary bis, che ruota attorno alla facoltà per il contribuente di autoliquidare il dovuto, beneficiando di uno "sconto" maggiore sulle sanzioni (a fronte tuttavia di rischi soprattutto per il professionista, che, oltre a far firmare il modello al contribuente, potrebbe anche decidere di farsi manlevare da responsabilità in caso di errori). Il contribuente, nel caso non opti per l'autoliquidazione, dovrà compilare solamente le caselle riferite agli imponibili (la richiesta di imposte e sanzioni arriverà dall'Agenzia, anche se, soprattutto in tema di sanzioni, occorrerebbero dei chiarimenti).

Tornando all'autoliquidazione, sarà necessario di fatto riliquidare le dichiarazioni oggetto di regolarizzazione, per individuare l'aliquota marginale effettivamente applicabile, la presenza di eventuali dichiarazioni che chiudevano a credito, nonché la necessità di versare anche l'eventuale contributo di solidarietà del 3% per redditi oltre 300mila euro.

Per le sanzioni viene specificato che non si applica il principio del *favor rei*, quindi, secondo l'Agenzia, in caso ad esempio di dichiarazione infedele la misura minima da cui partire per le riduzioni da disclosure sarà pari al 100 per cento della maggiore imposta e non al 90 (misura post riforma delle sanzioni). Le istruzioni si soffermano anche sull'applicabilità del cumulo giuridico e per la prima volta sembrano aprire a una definizione a un terzo della intera sanzione da monitoraggio fiscale risultante dal cumulo, senza lo sbarramento del terzo dei minimi edittali anno per anno, che di fatto ne vanificava i benefici (si vedano le istruzioni sub sezione II). Anche se non vanno inseriti nell'istanza, ai fini dell'autoliquidazione saranno poi da versare anche gli interessi.

Il nuovo modello contiene anche una serie di dichiarazioni da parte del contribuente che presenta l'istanza, tra cui quella relativa al fatto che i contanti o valori al portatore non derivano da condotte ascrivibili a reati diversi da quelli coperti (anche se ovviamente sarà comunque necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a questi beni, a cui si auspica che venga conferito maggior valore, chiarendo il suo ruolo anche rispetto al regime di "prova contraria" introdotto dalla legge).

Inoltre, è prevista già nell'istanza la possibilità di richiedere la notifica degli atti (qualora non si optasse per l'autoliquidazione) e di ogni comunicazione relativa alla procedura alla casella di posta elettronica certificata del professionista. In caso di autoliquidazione, nel modello è possibile optare per la comunicazione dell'avvenuta conclusione della procedura a seguito del versamento del dovuto direttamente alla Pec del professionista.

Il provvedimento stabilisce anche le modalità di redazione e invio della documentazione integrativa a supporto, nonché il format per la redazione della relazione accompagnatoria, anch'esso adattato alle esigenze della autoliquidazione. Le specifiche di invio sono le medesime previste nella prima versione della voluntary: esclusivamente via Pec all'indirizzo indicato nella ricevuta di presentazione dell'istanza. Dovranno essere allegati esclusivamente file in formato pdf (eventualmente zip) e dovrà essere sempre inscrito il file «segnatura» generato insieme all'istanza di adesione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlotta Benigni Antonio Tomassini NIENTE «FAVOR REI» In caso di dichiarazione infedele il minimo da cui partire per calcolare la sanzione è il 100% (non il 90%) della maggiore imposta chiesa in cammino

Il messaggio del Papa: tornare all'essenziale della fede

Se l'indirizzo del pontificato di papa Francesco, che nel 2017 entra nel suo quinto anno, è chiaro, imprevedibile è sempre la storia che cammina su tornanti inattesi.

Continua pagina 17 Carlo Marroni pagina 17 Gianfranco Brunelli

Continua da pagina 1 Basti pensare nel 2016 alle elezioni di Donald Trump negli Stati Uniti o alla Brexit. Al centro del suo magistero e'è l'indicazione che la Chiesa torni all'essenziale della propria fede. Al centro del Vangelo. A "quell'umiltà amante di Dio", come l'ha definita in occasione del discorso alla Curia, il 22 dicembre scorso, che nell'incarnazione, nella morte e resurrezione del Figlio ha condiviso la nostra umanità. Per Papa Francesco vivere il Vangelo è possibile perché esso tocca il centro della nostra esistenza. Vi è una corrispondenza profonda tra la nostra umanità e il centro divino dell'umanità di Cristo. Per questo l'annuncio della fede deve essere fatto risuonare nuovamente, come fosse la prima volta, andando oltre le forme culturali prevalenti che sin qui l'hanno espressa.

Per Papa Francesco non si può ridurre il cristianesimo alla sua sola forma dottrinale, ma esso deve riguardare l'insieme della vita, di ogni vita, nelle sue espressioni e nelle sue relazioni nei diversi contesti culturali e ambientali. Pascal, nel *Mystère de Jésus*, fa dire a Gesù, a proposito del suo costato aperto: «quelle gocce di sangue le ho versate per te». Nel costato aperto di Gesù si manifesta per ciascuno l'ospitalità attraente del Dio misericordioso.

Da un approccio cumulativo, preoccupato di dare ragione sempre, in ogni punto dell'enunciazione e della comunicazione, del contenuto dogmatico della fede cristiana, si passa a una concezione processuale e relazionale, incentrata sull'offerta del Vangelo di Dio che implica il riconoscimento della libertà. La Parola di Dio procede nelle coscienze. Avviene sempre nuovamente. Da qui scaturiscono conseguenze profonde sul piano della figura della Chiesa e del suo rapporto col mondo.

Nel 2016 sono stati numerosi i gesti e gli eventi che hanno incrementato questa linea del pontificato. Essi hanno riguardato anzitutto il Giubileo della misericordia, che non ha modificato il tradizionale impianto degli anni santi, decentrando l'attenzione da Roma e rivolgendola alla periferia della Chiesa. Dopo l'incremento continuo della centralità della Chiesa di Roma nel post-concilio, Francesco ha cercato una inversione di tendenza nel timore di una estinzione di ogni tensione creativa e di ogni identità delle Chiese locali. Non sempre gli è riuscita e gli riesce perché egli vive della contraddizione non risolta di una sussidiarietà imposta dall'alto.

Va poi indicato il forte sviluppo di eventi ecumenici: la visita agli ebrei del Tempio maggiore di Roma, l'incontro storico con il patriarca di Mosca Kirill a Cuba; quello con il patriarca armeno Karekin II a Erevan; con il primate anglicano Welby; e la commemorazione a Lund, in Svezia, dell'avvio del ricordo dei 500 anni della Riforma protestante. Incontri che mirano a proporre un modello di unità e di riconoscimento reciproco che procede attraverso la diversità. L'esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitia ha segnato il punto più impegnativo sul piano dottrinale, perché accoglie il metodo sinodale e affida alle Chiese una sensibilità pastorale nuova da esercitare nella disciplina matrimoniale. Ma accanto a questo testo vi sono una miriade di interventi che riguardano modifiche liturgiche e del Codice di diritto canonico, l'accorpamento di sette diversi dicasteri curiali in due nuovi: sui laici e sulla carità. Infine la Costituzione apostolica sulla vita contemplativa femminile.

Poi ci sono i viaggi. Accanto a quelli mutuati dagli incontri ecumenici ci sono quelli dedicati alla Giornata mondiale della gioventù (Polonia) e al silenzio di Auschwitz, all'incontro interreligioso per la pace di Assisi, al terremoto nell'Italia centrale, alla geopolitica religiosa (Messico, Grecia, Georgia e Azerbaigian). Tra questi, il viaggio a Lesbo ha posto l'attenzione sulla tragedia dei migranti e dei rifugiati. È un tema che il Papa ha riservato per sé anche come competenza diretta nel riformato dicastero curiale. Di qui passa il tema della globalizzazione e della pace, il tema della giustizia e dell'integrazione in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

Gli eventi inattesi della Brexit e della vittoria di Trump nelle presidenziali americane hanno modificato e potenzialmente indebolito l'azione del Papa sul piano internazionale. Se il viaggio negli Stati Uniti del settembre 2015 aveva segnato un forte riavvicinamento tra la Santa Sede, un Papa latinoamericano e gli Usa, l'elezione di Trump allontana e modifica quel



NEL 2016 Il Pontefice ha decentrato l'attenzione da Roma nel timore di una estinzione di ogni tensione creativa e di ogni identità delle Chiese locali

risultato.

Una settimana dopo l'elezione del nuovo presidente, nel videomessaggio inviato all'assemblea generale della Conferenza episcopale cattolica americana, Francesco ha rimarcato come «la nostra grande sfida è creare una cultura dell'incontro, che incoraggi gli individui e i gruppi a condividere la ricchezza delle loro tradizioni ed esperienze, ad abbattere muri e a costruire ponti». Un appello che suonava come una risposta al presidente eletto. Di fronte a una Chiesa e a un cattolicesimo fortemente divisi dal confronto elettorale tra bianchi e latinos, egli ha elogiato l'*Encuentro pastorale nazionale ispanico*. Se c'è consenso sulle politiche a favore della vita promesse dal nuovo corso presidenziale, c'è disaccordo sui temi sociali (sull'immigrazione in particolare), mentre il giudizio sulle scelte internazionali è sospeso e preoccupato.

Quanto alla Brexit, la Santa Sede e il Papa non potranno nel 2017 non riaffrontare il dossier Europa. Esso non ha a che fare solo con i numeri drammatici dell'immigrazione, del terrorismo islamista, della difficile integrazione sociale e culturale, ma riguarda soprattutto una ripresa incerta e stanca del ruolo del cristianesimo in Europa. Alla paura degli europei si affianca il tema dell'identità dell'Europa e del ruolo del cristianesimo. Questo nell'anno di

difficili elezioni in Francia e in Germania e dell'incognita italiana.

I viaggi internazionali e quelli nazionali previsti per il 2017 segnano continuità e qualche novità. Dal lato della novità e del dialogo interreligioso sono i viaggi in India e in Bangladesh; sul versante della continuità quelli a Fatima, a Capo Verde e in Columbia, per la firma degli accordi di pace tra il governo e le Farc. I viaggi italiani (Milano e Genova) sono forieri di novità nel ridefinire il rapporto tra il Papa e la Conferenza episcopale italiana. Una grande incognita rimane la Cina.

Ma il 2017 è probabilmente l'anno del varo definitivo della riforma della Curia. Non casualmente Papa Francesco ha affrontato il tema nel tradizionale saluto alla Curia romana, il 22 dicembre. È uno degli appuntamenti centrali del pontificato. Questa riforma era stata chiesta dai cardinali durante le Congregazioni generali alla vigilia del conclave che lo ha eletto Papa. Ed è necessaria conseguenza della sua impostazione ecclesiologica. Nonostante resistenze che il Papa riconosce come in parte "aperte", in parte "nascoste" e in parte "malevoli", la Riforma della Curia non sarà un lifting. Sarà qualcosa di profondo che toccherà il ruolo e la funzione della Curia romana in relazione con Pietro e con la Chiesa universale. Ci si attende una nuova Costituzione apostolica che sostituisca la *Pastor Bonus* di Giovanni Paolo II e che tematizzi quella che il teologo Werbick definiva una "conversione delle strutture". Non solo la conversione dei singoli, o qualche aggiustamento funzionale, ma il cambiamento istituzionale ed ecclesiale delle strutture stesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianfranco Brunelli

Dir, Resp.; Paolo Paneral Tiratura; 54,405 Diffusione; 76,141 Lettori; 117,000 Edizione del: 03/01/17 Estratto da pag.: 36 Foglio: 1/1

UN ALTRO ANNO DI CONTRATTO

18mila Lsu, il governo non decide e rinvia

DI NICOLA MONDELLI

er i 18.625 ex lavoratori socialmente utili (LSU), compresi i circa 479 dipendenti di cooperative attive nella provincia di Palermo, che anche nel corrente anno scolastico stanno svolgono in molte istituzioni scolastiche compiti di pulizia oltre che, da un paio di anni, compiti di manutenzione ordinaria, l'individuazione di norme che dovrebbero consentire soluzioni stabili e adeguate a tutela dei loro livelli occupazionali e reddituali è di nuovo in alto mare. L'articolo 4, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe) dispone infatti che al fine di consentire la prosecuzione dei lavori avviati in sede tecnica(iniziati due anni fa, ndr.), nel tavolo di confronto attivato dal Governo, tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, il termine per l'individuazione di soluzioni normative e amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali stipulati dalle scuole con le imprese di pulizia, già fissato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 215 della legge n. 208/2015 è differito al 31 dicembre 2017. Si tratta, pertanto, di un terzo differimento. Il primo era stato fissato al 31 dicembre 2014 dalla legge n. 147/2013, il secondo al 31 dicembre 2015 dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 192/2014).

Differimenti che stanno chiaramente ad indicare che tanto il ministero dell'istruzione quanto le organizzazioni sindacali non sono ancora in grado di assumere una delle due decisioni presenti sia sul tavolo del confronto in essere sia tra il personale Ata dipendente dal ministero dell'istruzione e gli oltre diciottomila dipendenti dalle imprese di pulizia e cioè la esternalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole o riassegnazione di tali servizi esclusivamente al personale dipendente dal ministero dell'istruzione.

-O Riproduzione riservata---



esente documento é ad uso esdusivo del consmittente

Peso: 15%

Dir. Resp., Roberto Napoletano Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000 Edizione del: 03/01/17 Estratto da pag.: 10 Foglio: 1/1

Vino. Analisi sui bilanci 2015 delle 28 maggiori cantine dell'Isola

L'export traina la Sicilia

SICILIA



Nino Amadore

PALERMO

Cresce il fatturato, migliora il risultato reddituale e la capacità di export. Sono le analisi riferite alle 28 maggiori cantine vitivinicole siciliane sulla base dell'analisi dei bilanci 2015 e contenute in uno studio realizzato da Sebastiano Torcivia, docente di economia e coordinatore del master universitario di primo livello "Manager delle aziende del settore vitivinicolo" dell'Ateneo di Palermo, epubblicato dal giornale online Cronachedigusto.

Il docente ha passato al setaccio i bilanci delle aziende cosiddette grandi: sono 28 e rappresentano il 3,5% delle 800 azien-

de imbottigliatrici presenti in Sicilia ma hanno un fatturato aggregato pari a 356,5 milioni. «Il2015-spiega Torcivia-èstato un anno di ulteriore consolidamento, sia per il miglioramento complessivo del fatturato ma soprattutto del risultato netto d'esercizio. Èulteriormente migliorata la capacità di export delle aziende più grandi e ancora una volta sono intervenute operazioni di razionalizzazione e riorganizzazione delle condizioni generali di funzionamento, al ritorno a maggiori conferimenti dei prodotti, all'emersione di risultati positivi derivanti da scelte di fusione avviate in

lizzazione e rafforzamento». Dai dati emerge un miglioramento del fatturato complessivo con un incremento del 4,42% (in

passato, a scelte di patrimonia-

valore assoluto 15 milioni in più) ma c'è anche, spiega lo studio, un miglioramento del risultato reddituale di tutte le aziende passano da 2,3 milioni a 3 milioni (l'incremento è stato del 32,69 per cento). «Rispetto ai valori del 2014 ben 16 aziende migliorano il loro fatturato - spiega Torcivia -, mentre altre 7 peggiorano tale dato. Ben sei aziende sono riuscite a superare il valore di circa 15 milioni di fatturato sul quale da tempo erano ancorate, mentre una quinta si appresta a raggiungerto». Tra le grandi Duca di Salaparuta perde il 6,95% del fatturato, mentre Cooperativa Settesoliguadagnal'i.o6 percento. Lo studio sottolinea la performance di Colomba Bianca (24,12%), delle Cantine Europa (22,18%) delle cantine Ermes (10,63%), di Barone Montalto (24,12%), di Conte

Tasca d'Almerita (2,80%), di Donnafugata (7,55%). Leggero decremento del fatturato per Rapitalà(-3,67%),mentreSolsicano totalizza un -17,32 per cento. Un'analisi particolare meritano le società cooperative, che sono 6. A parte i valori della Settesoli, prima in regione per valore del fatturato, «le altre hanno avuto più che buone performance con rilevante incremento del fatturato segno di una ripresa dei conferimenti da parte dei soci».

IRISULTATI

Rilevato un fatturato aggregato di 356,5 milioni, in crescita del 4,42% su base tendenziale: bene la redditività (+32,69)



presente documento e ad uso esclusivo del committende

Peso: 9%



Telpress)

PRIMA PAGINA II Sole 24 Ore 03 GENNAIO 2017

Legge di bilancio. Bisogna considerare anche la tipologia degli immobili e la volontà dei soci sull'utilizzo futuro degli asset

Beni d'impresa, test convenienza

L'impatto fiscale condiziona la scelta tra assegnazione, cessione e trasformazione

La riapertura dei termini per le operazioni agevolate di assegnazione, cessione e trasformazione – operata dalla legge di Bilancio in continuità rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre 2016 e con scadenza al 30 settembre 2017 – fa ripartire i calcoli di convenienza per le società interessate. In effetti, l'esatta quantificazione di quanto dovuto all'erario da società e soci in caso di operazioni realizzate in vigenza della legge di Stabilità 2016 è rimasta in bilico sino agli ultimi chiarimenti delle Entrate, i quali, giunti a ridosso del termine finale, hanno spesso comportato l'abbandono dell'opportunità per mancanza dei tempi necessari a esaminarne compiutamente i vari riflessi.

Il primo aspetto da valutare consiste nella scelta – tra le varie operazioni proposte dal legislatore – di quella più idonea al caso concreto, naturalmente ipotizzando che siano presenti i requisiti di legge per aderire alle diverse fattispecie. Assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice si presentano, ancor prima civilisticamente che fiscalmente, come scelte nettamente distinte, con effetti diversificati tanto per la società quanto per i soci, rispondendo a esigenze di natura diversa. È tuttavia comprensibile – oltre che lecito, come riconosciuto dalla circolare n. 37/E/2016 al par. 5 – che la società si ponga nell'ottica di confrontare le diverse possibilità per decidere il percorso più idoneo, che può essere anche quello fiscalmente più conveniente (nonostante l'imposta sostitutiva sia sempre la medesima). Del resto, gli interventi di prassi dei mesi scorsi hanno più volte riconosciuto la legittimità dei comportamenti volti a "predisporsi" per la realizzazione di queste operazioni agevolate, non riconoscendo vantaggi indebiti ricollegabili all'abuso di diritto.

Nella tabella a fianco viene presentata una ipotesi semplificata di un possibile confronto tra le diverse operazioni, idonea a mettere a fattor comune i principali elementi di calcolo sotto l'aspetto fiscale. Generalmente, l'imposizione indiretta gioca un ruolo marginale in queste decisioni, essendo rari i casi di assegnazione con applicazione di Iva e non frequentissime le ipotesi di rilevanti rettifiche della detrazione operata. Spesso decisive, invece, sono la tipologia dell'immobile assegnato e, soprattutto, la volontà dei soci sull'utilizzo futuro del bene.

Assegnazione

L'assegnazione dell'immobile ai soci è l'operazione più complessa sotto vari profili, poiché costituisce una attribuzione di utili in natura o, in alternativa, una restituzione patrimoniale al socio, in entrambi i casi con un coinvolgimento diretto del patrimonio netto. Il costo per la società è tanto maggiore quanto più è clevato il differenziale tra valore attribuito al bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e si incrementa in caso occorra attingere a riserve in sospensione d'imposta (secondo l'Agenzia, solo dopo aver esaurito ogni altro tipo di riserva). Per il socio, invece, il potenziale onere fiscale si incrementa al crescere del costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile presso la società, e si declina diversamente a seconda che siano distribuite riserve di utili o di capitale.

Cessione

Dal punto di vista operativo, la cessione del bene al socio è più semplice e fiscalmente meno onerosa. Non si genera, infatti, alcun reddito in capo a quest'ultimo e, come correttamente affermato dalla circolare 37/E, per assimilare il vantaggio che il socio sfrutta all'atto della assegnazione, viene riconosciuta all'eventuale riserva derivante dalla plusvalenza contabile di cessione una tassazione più leggera. Nel caso delle società di capitali, ciò significa che tale riserva (da tener distinta in bilancio e, presumibilmente, nel modello Unico) ove distribuita costituisce dividendo al netto dell'importo della differenza assoggettata a imposta sostitutiva dalla società. Ma l'aspetto peculiare della cessione è la rilevanza del corrispettivo, che cede il passo al valore attribuito al bene solo se a esso inferiore, fermo restando che per il cessionario il costo fiscalmente riconosciuto del bene è sempre pari al corrispettivo pattuito, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva (circolare 26/E/2016).

Trasformazione

In caso di trasformazione in società semplice, i soci non ricevono alcun bene dalla società, che si "limita" a modificare la propria struttura giuridica e a "chiamarsi fuori" dalle regole del reddito d'impresa, oltre che dalla soggettività Iva. Il maggior costo, in questo caso, almeno

LE CIRCOLARI

Riconosciuta la legittimità dei comportamenti volti a realizzare le operazioni Esclusa la configurabilità di abuso del diritto per i soci delle società di capitali, è costituito dall'assoggettamento a imposizione di tutte le riserve di utili e in sospensione d'imposta, considerate distribuite nel periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la trasformazione. Se questo fenomeno appare connaturato al tipo di società in cui ci si trasforma, appare poco sistematico che la tassazione avvenga senza consentire di decurtare l'importo su cui la società paga l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%, in analogia a quanto avviene per l'assegnazione e, in via mediata attraverso la riserva derivante dalla plusvalenza, in sede di cessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Cioccarelli Giorgio Gavelli COSA CAMBIA PER CONTRIBUENTI E IMPRESE CHE INVESTONO

Per le «innovative» la detrazione Irpef raggiunge il 30%

Potenziate le **agevolazioni fiscali** per le **start up**. Si porta a regime la detrazione che era prevista fino al 2016 dall'articolo 29 Dl 179/2012, per i contribuenti che investono nelle cosiddette **start up innovative** e vengono inoltre aumentati i parametri di riferimento della agevolazione sia per le **persone fisiche** che per le **imprese investitrici**.

L'articolo 1, comma 66, della legge 232/2016 interviene sull'articolo 29 Dl 179/2012 modificandone radicalmente la portata. La norma prevedeva, in via transitoria per gli anni 2013-2016, una duplice tipologia di sconti fiscali per i contribuenti che investono risorse finanziarie nel capitale di start up innovative (come definite dall'articolo 25, commi 2 e 3, del medesimo Dl 179), direttamente o tramite di organismi di investimento collettivo che abbiano ad oggetto prevalente detti investimenti.

In primo luogo era prevista, per le persone fisiche che effettuano l'investimento, una detrazione Irpef del 19% rapportata alle somme versate nel capitale sociale, con un tetto massimo di somme detassabili pari a 500 mila euro annui. Inoltre, per le società che effettuano analoghi investimenti, spettava la deduzione dall'imponibile Ires del 20% delle somme versate, fino a un tetto di 1,8 milioni per esercizio (deduzione massima 360.000 euro, con un risparmio Ires di 99.000 euro).

La legge di Bilancio 2017 modifica l'articolo 29 sotto diversi profili. Innanzitutto, l'agevolazione diventa stabile (salva come si dirà l'autorizzazione comunitaria) e dunque spetterà per gli anni a venire senza limite temporale. Inoltre, dal 2017, l'incentivo per le persone fisiche viene potenziato in due modi: si eleva dal 19% al 30% la percentuale per il calcolo della detrazione Irpef e si porta da 500mila a un milione di euro il limite annuo di somme detassabili. In pratica, dal 2017, una persona fisica che versa un milione nel capitale sociale di start up innovative otterrà una minore Irpef da pagare per 300.000 euro (fino al 2016, invece, lo sconto massimo era di 95.000 euro). Al contempo, per i soggetti Ires, cresce al 30% (in luogo dell'attuale 20%) la quota delle somme investite nelle start up che può essere portata in deduzione dal reddito di impresa (con tetto di investimento annuo fermo a 1.800.000 euro). Dal 2017, dunque, un versamento di 1.800.000 euro nel capitale della start up genererà per una Srl o una Spa investitrice una deduzione di 540mila curo e un risparmio Ires al 24% di 129.600 euro, rispetto ai precedenti 99.000.

A fronte di questi potenziamenti, viene introdotta una norma per rendere più stabile l'investimento. Si prevede, infatti, che le partecipazioni attraverso cui si è realizzato l'investimento dovranno essere detenute per almeno 3 anni (prima erano 2), pena la decadenza dal beneficio. Vengono poi uniformate al 30% anche le percentuali di detrazione (Irpef) e di deduzione (Ires) previste per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (percentuali attualmente pari, rispettivamente, al 25% per la detrazione e al 27% per la deduzione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Gaiani



DURATA MASSIMA FISSATA IN 60 MESI

Anche le «vecchie» imprese possono fruire dei benefit

Anche le **start up innovative** costituite **ante 2017** potranno beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali rappresentate prevalentemente dall'**incremento degli incentivi Irpef e Ires** per i propri investitori e dal possibile **cumulo con altre agevolazioni fiscali** recentemente potenziate dalla legge di Bilancio 2017. La modifica dell'articolo 29 DI 217/2012, ad opera del comma 66, articolo 1, legge di Bilancio, non prevede alcuna discriminazione tra società già attive e neo costituite a partire dal 2017. Inoltre, dette opportunità sono disponibili anche per le Pmi innovative, in virtù dell'equiparazione ai fini fiscali alle start up, per effetto del richiamo normativo dell'articolo 4 DI 3/2015 all'articolo 27 e 29 DI 179/2012. Con riguardo alle start up innovative già costituite ante 2017, sarà tuttavia necessario verificare che le stesse non siano incorse in una delle ipotesi di decadenza dallo status agevolativo elencate nell'articolo 6 del Dm 25 febbraio 2016.

Fuoriuscita dal regime

Si ricorda per esempio che la start up costituita da oltre 60 mesi fuoriesce naturalmente dal regime e che pertanto a partire da tale data, gli investimenti nella stessa non sono più agevolabili, così come è possibile che nel primo quinquennio la stessa perda i propri requisiti do innovatività previsti dall'articolo 25, comma 2, DI 179/2012, o abbia raggiunto il plafond massimo d'investimento agevolabile dei 15 milioni (ex articolo 4 Dm 25 febbraio 2016). Prima di investire in una start up già costituita risulterà, pertanto, necessario acquisire le opportune informazioni sulla stessa, farsi rilasciare la certificazione obbligatoria prevista dall'articolo 5 del già citato Dm 25 febbraio 2016, nonché verificare che la start up abbia adempiuto con cadenza semestrale alla pubblicità legale relativa all'aggiornamento dei propri requisiti, al fine di mantenere l'iscrizione nella apposita sezione prevista del Registro delle imprese, ex articolo 25, comma 8, Dl 179/2012. Va puntualizzato che l'eventuale decadenza dall'investimento agevolato per il socio non ha però ripercussioni fiscali per la start up, la quale se ha utilizzato dette nuove risorse per effettuare investimenti agevolabili per effetto di altre disposizioni normative, quali ad esempio il credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 3 DI 145/2013, potrà conservare interamente l'agevolazione. Infine, a parere di chi scrive, non dovrebbe rappresentare una causa di inefficacia/decadenza per il socio, dei benefici ex articolo 29 DI 179/2012, se nel periodo in cui si effettua l'investimento o durante il periodo di mantenimento minimo previsto in tre anni (termine ampliato dal comma 66, articolo 1, legge di Bilancio), la start up perde i propri requisiti normativi ma è comunque in grado di rispettare quelli meno stringenti applicabili alle Pmi innovative, per effetto dell'equiparazione dei benefici fiscali per entrambe le fattispecie. In questa ipotesi, la società dovrebbe poter migrare nell'alveo delle disposizioni agevolative delle Pmi, mantenendo inalterati i benefici fiscali comuni ad entrambe le normative, con il vantaggio che le Pmi non avendo un limite di tempo preordinato, possono mantenere le opportunità fiscali anche per i propri investitori senza limiti di tempo, in virtù anche dell'eliminazione per quelle operanti da più di sette anni, dell'obbligo di dover presentare (e farsi certificare da un organismo indipendente) un piano di sviluppo di prodotti e servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Em.A.

Gia.S.

LE OPPORTUNITÀ IN CAMPO

Gli incentivi «coprono» l'80% dell'investimento

Il 2017 rappresenta un ottimo anno per **investire nelle start up innovative**, grazie al cosiddetto "pacchetto competitività" inserito nella legge di Bilancio 2017. Le nuove disposizioni, infatti, oltre a potenziare le agevolazioni fiscali per chi decidesse di investire in queste nuove società (si veda l'articolo a lato), prevedono una serie di altri **incentivi a carattere fiscale**, che vedono tra i naturali beneficiari proprio questi particolari soggetti la cui attività, relativa allo sviluppo e alla produzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, presuppongono il sostenimenti di forti investimenti nella fase iniziale della propria attività. Ci si riferisce in particolare alla revisione del **credito d'imposta** per l'attività di ricerca e sviluppo, ai **benefici della nuova Sabatini**, alle disposizioni agevolative dei **super e iperammortamenti** e alle possibilità di cumulo di queste agevolazioni tra loro.

Il pacchetto delle agevolazioni

Il nutrito pacchetto agevolativo previsto dalla legge di Bilancio non prevede, infatti, a livello normativo specifiche forme di divieto sull'utilizzo dell'incentivo, ove per lo stesso investimento si decida di usufruire di un altro contributo pubblico (come chiarito anche dalle circolari 5/E e 23/E 2016 delle Entrate), permettendo interessanti forme di combinazione fiscale anche intersoggettiva tra investitore e start up. Si pensi ad esempio all'effetto "moltiplicativo" del beneficio di un aumento di capitale pari a un 1 milione di euro in una start up che debba realizzare un investimento di 1 milione di euro, nel primo anno di vita, per la realizzazione di un brevetto innovativo e che tale investimento venga utilizzato interamente per spese di R&S. In questa esemplificazione, la stessa somma investita permetterebbe di ottenere un cumulo di benefici pari a circa l'80% dell'investimento. In particolare, l'investitore persona fisica beneficerebbe di una detrazione Irpef di 300mila euro (pari al 30% dell'investimento massimo annuo, prevista dal nuovo articolo 29 DI 179/2012). Lo stesso investimento permetterebbe alla start up di ottenere un credito d'imposta di 500mila euro per l'attività di ricerca e sviluppo (pari al 50% dell'investimento, in virtù del potenziamento dell'aliquota previsto nel nuovo articolo 3 DI 145/2013 previsto dalla legge di Bilancio). Si ricorda infatti come l'investimento in R&S effettuato nel primo anno sia interamente agevolabile senza la necessità di calcolare l'eccedenza della media dei precedenti periodi d'imposta. L'effetto cumulativo aumenterebbe ancora se per esempio - all'interno delle spese di R&S vi fossero anche beni strumentali potenzialmente beneficiari del super/iper ammortamento. Ulteriore beneficio si potrebbe ottenere dalle agevolazioni fiscali cosiddette "work for equity" (previste dall'articolo 27, comma 4, DI 179/2012) ove - per esempio - una parte delle attività di R&S fossero state realizzate da un soggetto che si volesse coinvolgere nella compagine sociale mediante la conversione della prestazione ottenuta in aumento di capitale sociale. In questa particolare ipotesi, la conversione del credito in aumento di capitale permetterebbe al nuovo socio di beneficiare della detrazione Irpef del 30%, senza alcun onere Irpef per lo stesso e al contempo alla società sarebbe sempre permesso memorizzare queste spese tra quelle per R&S. Infine, a questi nuovi benefici se ne possono aggiungono altri già previsti a regime, quali l'agevolazione Ace sull'aumento di capitale e quella Patent box per l'utilizzazione economica del brevetto realizzato, rendendo l'investimento in una start up innovativa un vero "giacimento" di opportunità fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emilio Abruzzese Gianluca Settepani

TUTTLI VANTAGGLDI CHI PUNTA SULL'INDUSTRIA 4.0

L'iperammortamento premia chi spende per macchinari hi-tech

Proroga del **superammortamento** per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2017 - o, a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018 - e introduzione di un **iperammortamento** per l'acquisto di impianti e macchinari ad **alto contenuto tecnologico**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (**Industria 4.0**). Le imprese si trovano a pianificare i propri investimenti per il prossimo anno avendo a disposizione un ampio panorama di agevolazioni: superammortamento e iperammortamento si cumulano infatti con la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati grazie alla proroga – fino al 31 dicembre 2018 – della cosiddetta **Sabatini-ter**.

Ma vediamo quali sono gli investimenti agevolabili. La proroga della maggiorazione del 40% si applica agli investimenti (in proprietà o tramite leasing) in beni:

materiali:

strumentali:

nuovi, già oggetto dell'incentivo nella versione originaria. Sono tuttavia esclusi dalla proroga i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Restano invece confermate le limitazioni previste espressamente dalla legge di Stabilità 2016, che esclude la maggiorazione per fabbricati e costruzioni, beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 % e determinati beni utilizzati specificatamente in alcuni settori regolamentati (condutture, materiale ferroviario, aerei).

Se l'investimento ha ad oggetto i beni indicati nell'allegato A alla legge di Bilancio, la maggiorazione del costo di acquisizione è pari al 150% (iperammortamento). L'allegato A include una serie di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0, tra cui beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per l'assicurazione della qualità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per le imprese che beneficiano dell'iperammortamento la legge di Bilancio ha inoltre previsto un'ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali indicati nell'allegato B alla legge: si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni di cui all'allegato A.

Per beneficiare dell'iperammortamento per i beni dell'allegato A o del superammortamento per i beni dell'allegato B è richiesta un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che attesti che il bene:

possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nei rispettivi elenchi (A o B) e

è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una perizia tecnica giurata rilasciata da un professionista abilitato.

Infine, la legge di Bilancio ha prorogato la cosiddetta Sabatini, portando al 31 dicembre 2018 il termine per accedere ai finanziamenti agevolati e ai contributi statali per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi da parte delle piccole e medie imprese, con un contributo statale maggiorato per gli investimenti in nuove tecnologie (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, eccetera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giacomo Albano

TERMINE A GIUGNO 2018 PER LA CONSEGNA

L'ordine del bene va accettato entro fine 2017

Superammortamento e iperammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibilità di agevolare anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento. È questo il meccanismo previsto dalla legge di Bilancio per rendere pienamente fruibile l'incentivo anche in relazione ai beni più complessi.

La data dell'investimento

In occasione della prima edizione del beneficio le Entrate avevano chiarito che, per individuare la data di effettuazione dell'investimento, valevano i criteri generali indicati nell'articolo 109 del Tuir, in base al quale per le spese di acquisto dei beni mobili vale la data di consegna o spedizione oppure, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (circolare 23/E/2016). La necessità di perfezionare la consegna del bene entro la scadenza del periodo agevolabile, ha reso di fatto difficilmente fruibile la prima edizione del superammortamento in relazione agli investimenti di maggiori complessità, per i quali i tempi di realizzazione possono richiedere diversi mesi.

La proroga della legge di Bilancio ha introdotto quindi un correttivo, che prevede la possibilità di incentivare:

gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, quindi beni consegnati entro questa data, a prescindere dalla data dell'ordine e dalla data di pagamento del corrispettivo;

i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro il 31 dicembre 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e

il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per i beni in leasing il requisito dell'ordine e dell'acconto minimo del 20% dovrebbero richiedere un contratto di leasing stipulato entro il 31 dicembre 2017 (con contestuale ordine dalla società di leasing al fornitore del bene) con pagamento entro la stessa data di un maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo del bene (sommatoria delle quote capitale dei canoni più riscatto). Tali requisiti sono validi sia ai fini della proroga del superammortamento che ai fini dell'iperammortamento.

Nel caso dell'iperammortamento, peraltro, l'effettuazione dell'investimento nel periodo agevolato non è sufficiente per fruire dell'agevolazione. È infatti richiesto, in aggiunta, che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che deve risultare da un'autocertificazione del legale rappresentante o, per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata. L'attestazione deve essere rilasciata entro il periodo di imposta in cui si verifica il requisito dell'interconnessione. Tale requisito, peraltro, può essere conseguito anche in un momento successivo alla consegna del bene e quindi anche dopo la scadenza del periodo agevolabile. In quest'ultimo caso l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Ciò dovrebbe comportare che se il bene entra comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti beneficeranno del superammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione, esercizio a partire dal quale il costo residuo sarà soggetto ad iperammortamento (in tal senso circolare Confindustria del 22 dicembre 2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G.Alb.

AMMESSA SOLO LA COMPENSAZIONE

Ricerca e sviluppo Credito d'imposta fino a 20 milioni

Più appeal per il **credito d'imposta** in **ricerca e sviluppo**. Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 potenziano le opportunità concesse alle imprese, senza peraltro alterare il meccanismo generale dell'agevolazione.

Vediamo in dettaglio le novità. Innanzitutto, il credito d'imposta potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e dalle stabili di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca su commissione di **imprese residenti nella Ue o in Stati** "collaborativi". L'ampliamento dell'ambito soggettivo, peraltro, non rappresenta una novità dato che il legislatore ha recepito quanto già anticipato dalle Entrate con la circolare 5/E/2016.

Inoltre, il periodo entro il quale devono essere effettuati gli investimenti in R&S viene esteso fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (in precedenza era fine 2019). Si tratta di una sola estensione temporale che non genera effetti nella modalità di determinazione del credito d'imposta spettante, che resta legato al cosiddetto approccio incrementale rispetto alla media degli investimenti R&S effettuati nel triennio 2012-2014. L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene poi elevato da 5 a 20 milioni di euro, mentre rimane la condizione che richiede un ammontare minimo di investimenti pari ad almeno 30mila euro.

Gli investimenti ammissibili

Una novità rilevante riguarda gli investimenti ammissibili al beneficio; la norma originaria prevedeva quattro categorie: personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S; quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; ricerca extra-muros; competenze tecniche e privative industriali.

La legge di Bilancio modifica, con finalità di semplificazione, la prima categoria; in particolare, sono ora ricomprese tra le spese ammesse quelle riguardanti, genericamente, il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in luogo delle spese relative al «personale altamente qualificato». La modifica consente di superare le rigidità della normativa previgente che peraltro aveva già formato oggetto di un'interpretazione estensiva da parte delle Entrate, la quale aveva fatto rientrare le spese per il personale "tecnico", non qualificato, nella categoria delle "competenze tecniche".

Altra importante novità è che il credito d'imposta spetta nella misura del 50% per tutte le categorie di investimenti ammissibili, quindi anche per le «quote di ammortamento di strumenti di laboratorio» e le «competenze tecniche») per le quali era precedentemente prevista la misura del 25 per cento. La modifica, peraltro, semplifica le modalità di calcolo del credito spettante in quanto consente di ridurre le complicazioni nei calcoli necessari alla quantificazione del beneficio.

Viene infine precisato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti. La modifica consente di allineare il dettato normativo con l'identica disposizione già contenuta nel decreto attuativo (Dm 27 maggio 2015).

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 (2017 per soggetti "solari") ad eccezione della modifica riguardante l'utilizzo del credito che ha natura ricognitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Leone

Immobilizzazioni. Il valore d'uso è costituito dalla capacità di ammortamento in relazione al margine economico della gestione

Svalutazione agevolata per le piccole imprese

Svalutazioni delle **immobilizzazioni** iscritte nella voce B.10 c) del conto economico, mentre l'eventuale ripristino di valore, se vengono meno i motivi della **svalutazione**, è rilevato nella voce A.5. L'articolo 2426, numero 3, Codice civile prevede che l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base alle normali regole di valutazione, deve essere iscritta a tale minor valore: l'articolo 2427 numero 3-bis) prevede l'**informativa nella nota integrativa**.

Il ripristino del valore, se vengono meno i motivi che avevano originato la svalutazione, si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe se la rettifica di valore non avesse avuto luogo: per esempio, svalutazione 100 e ripristino dopo due esercizi che deve tenere conto degli ammortamenti non calcolati sulla parte di costo oggetto della svalutazione. Non è, invece, possibile ripristinare la svalutazione dell'avviamento e degli oneri pluriennali, di cui al numero 5 dell'articolo 2426 Codice civile.

In sostanza, se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile, l'immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore. Il valore recuperabile di un'attività (o di un gruppo di attività) è il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita: il primo è il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'attività, mentre il secondo è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

In molti casi, il valore recuperabile di un'attività è il valore valore d'uso e, pertanto, il confronto per determinare il valore recuperabile è operato tra questo e il valore residuo in bilancio: se il valore d'uso è inferiore si pone il problema della svalutazione.

Nell'Oic 9 la determinazione della svalutazione è modulata in base alle dimensioni dell'impresa: i modelli sono due, quello di riferimento e quello semplificato destinato alle società di minori dimensioni, ma non applicabile al bilancio consolidato.

La differenza tra il modello di riferimento e quello semplificato risiede nel concetto di valore d'uso che, nel primo caso, è determinato tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall'utilizzo dell'immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità si determina sottraendo algebricamente al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni: non si effettua alcuna attualizzazione.

Le società di minori dimensioni possono applicare il modello semplificato: sono le imprese che, per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti, numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 250, attivo 20 milioni e ricavi 40 milioni.

Tuttavia, l'approccio semplificato, a partire dai bilanci 2017, è destinato soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese: l'applicazione dal 2017 consente alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore, che consiste nella determinazione dei flussi di cassa attualizzati.

Infine, la nuova versione del principio contabile chiarisce il concetto di valore economico significativo, costituito dal valore terminale recuperabile dell'immobilizzazione al termine dell'orizzonte temporale di previsione esplicita, significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.

Infatti, nel caso in cui, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici che si ritiene l'immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento: in sostanza, alla capacità di ammortamento si somma l'eventuale valore economico che residua al termine del periodo di previsione (generalmente non superiore a cinque anni). Il valore terminale dell'immobilizzazione può essere determinato mediante perizia o attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell'immobilizzazione di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale e il valore netto contabile è aggiunta al risultato finale netto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

F.R.V.

Il Sole 24 Ore 03 GENNAIO 2017

Mise. Primo step a marzo

Imprese confiscate, così le istanze per il bonus

Approderà nei prossimi giorni in «Gazzetta Ufficiale» il comunicato sul decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico che regolamenta le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati per le imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Il provvedimento, che dà attuazione a una norma della legge di Stabilità 2016 e a un successivo decreto interministeriale del 4 novembre scorso («Gazzetta Ufficiale» n. 297 del 21 dicembre 2016), fissa le date per le procedure di accesso al finanziamento. La presentazione delle domande è articolata in due step: compilazione delle istanze per via telematica a partire dal 10 marzo sulla sezione dedicata del sito del Mise («Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate»); presentazione delle domande a partire dall'11 aprile, sempre attraverso la stessa piattaforma messa a disposizione dal ministero.

A questo proposito il decreto del Mise ricorda che «ai fini del completamento della compilazione della domanda di finanziamento agevolato, alle imprese beneficiarie è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia». Inoltre, nel caso di richieste di finanziamento superiori a 150mila euro sarà necessario presentare il certificato antimafia. Ciascuna impresa, poi, potrà presentare un'unica domanda di finanziamento agevolato a valere su questo decreto: nel caso di presentazione di una seconda domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, sarà annullata la prima richiesta inviata al ministero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA F.L.a.

Accertamenti. In vigore le modifiche al decreto 149/2015 sul destinatario del «reclamo»: gli atti Gdf all'ispettorato territoriale

Controlli sul lavoro, ricorsi a due vie

I provvedimenti degli ispettori vanno al vaglio del Comitato interregionale

Dal 1º gennaio cambiano le regole sui ricorsi amministrativi contro le ordinanze ingiunzioni e gli atti d'accertamento emessi in materia di lavoro e previdenziale. Le modifiche sono state apportate dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), e hanno trovato efficacia dalla data di piena operatività dell'Inl, fissata, appunto, dal 1º gennaio 2017. In vista di questa scadenza lo stesso Inl ha emanato il 29 dicembre scorso la circolare 4, che fornisce le prime istruzioni operative sull'argomento.

Le modifiche riguardano gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che già regolamentavano la materia ora rivoluzionata.

Accertamento di organi diversi dall'Ispettorato

Il nuovo testo dell'articolo 16, si riferisce, infatti, unicamente ai ricorsi sugli atti d'accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che, secondo la definizione che ne dà l'articolo 13 della legge 689/81, possono essere individuati, per esempio, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, i quali, nell'ambito dei compiti istituzionali, hanno occasione di accertare violazioni in materia di lavoro, punite con sanzioni amministrative (ad esempio: orari di lavoro, riposi, occupazione irregolare di minori eccetera).

Il ricorso per tali ipotesi d'accertamento va presentato, unitamente all'atto impugnato, nel termine di 30 giorni dalla notifica

dello stesso alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro.

Ove sia stato adottato il provvedimento di diffida ad adempiere, quest'ultimo interrompe il termine per la presentazione dei ricorso fino alla scadenza della data fissata per compiere gli adempimenti oggetto di diffida. Il ricorso è deciso nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento, decorso inutilmente il quale il ricorso si intende respinto.

Accertamento di organi dell'Ispettorato

Gli accertamenti compiuti dagli ispettori del lavoro e da quelli dell'Inps e dell'Inail (coordinati dall'Inl) possono concludersi con la sola ordinanza ingiunzione, di cui all'articolo 18 della legge 689/81, se l'accertamento stesso non abbia ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero con il verbale unico di accertamento qualora sia contestata anche la sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso, sempre dal 1º gennaio il ricorso va presentato alla sede competente dell'Ispettorato interregionale del lavoro e sarà deciso dal Comitato per i rapporti di lavoro entro il termine dei successivi 90 giorni.

Norma transitoria

Secondo la circolare in esame, in mancanza di una disciplina transitoria, le nuove disposizioni trovano immediata applicazione dal 1º gennaio. Pertanto, i ricorsi amministrativi che alla suddetta data non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto, sono da considerarsi improcedibili e le relative ordinanze sono opponibili davanti al Tribunale entro trenta giorni dalla notifica dell'atto.

I ricorsi amministrativi presentati dopo il 1º gennaio 2017 sono, invece, da dichiarare inammissibili, per cui il termine di 30 giorni entro cui è possibile presentare opposizione in Tribunale decorre dalla data di notifica dell'ordinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Caiazza Roberto Caiazza

Il Sole 24 Ore 03 GENNAIO 2017

Agricoltura, Nel 2016

Il catasto terreni aggiorna le colture

Aggiornati i dati relativi alle variazioni di colture rilevate dal catasto. Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2016 sono stati pubblicati gli elenchi delle particelle interessate nel 2016 da aggiornamento catastale per intervenuta variazione colturale. L'operazione di revisione è stata fatta sulla base delle dichiarazioni presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) durante l'anno.

È possibile consultare l'elenco delle 3.661 particelle catastali variate sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, nella sezione

Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.

Nel caso in cui vengano rilevate inesattezze sull'attribuzione delle qualità di coltura è possibile presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Il modello da inoltrare all'ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Strumenti > Modelli > Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto terreni.

È possibile anche proporre ricorso, entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (e quindi entro il 30 aprile 2017), alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Va ricordato che dal 1º gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fe.Mi.

Dir. Resp.: Luciano Fontana Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettor: 2.364.000 Edizione del: 03/01/17 Estratto da paq.: 13 Foglio: 1/2

Proporzionale e larghe intese Ecco chi è già tentato dall'asse tra Pd, FI e centristi

La divisione tra chi vuole muoversi prima o dopo il verdetto delle urne

Lo scenario

di Monica Guerzoni

ROMA Suggestione a volte inconfessabile, il «modello tedesco» ispira trasversalmente tanti parlamentari, non solo centristi. Gli azzurri che si riconoscono in Silvio Berlusconi hanno in testa lo schema «proporzionale e larga coalizione». E anche nel Pd, dietro al paravento del Mattarellum, il tema non è tabù.

La rotta

A indicare la rotta di Berlino è stato sul Corriere il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda: «La legge elettorale va disegnata tenendo presente questo scenario, che "chiamerà" probabilmente una grande coalizione». L'idea che il prossimo governo si trovi costretto ad aprire una stagione di «messa in sicurezza» del Paese, dando vita a una grosse koalition, è condivisa anche da Berlusconi. Il leader di Forza Italia, sempre sul Corsera, conferma di puntare a un proporzionale con sbarramento e disegna una maggioranza che poggi su due pilastri. Se in Germania la Merkel ha dovuto accordarsi due volte con i liberali e una con i socialdemocratici. lui ha in mente un nuovo Nazareno: «Vedo come soluzione un patto tra Pd e FI». Il ragionamento convince Antonio Tajani, in corsa per la presidenza del Parlamento Ue. «Bisogna fare una legge proporzionale e andare a votare. E se non c'è una maggioranza di centrodestra, né di centrosinistra, l'unica soluzione sarà una scelta nell'interesse del Paese, come in Germania e in Spagna. Con la crisi economica serve stabilità». E in un Paese tripolare, pensano (non da oggi) i centristi, solo il modello tedesco può garantir-

Pier Ferdinando Casini si dice d'accordo «ante litteram» e ritiene che la nave Italia sia avviata sulla giusta rotta: «Non inventiamo niente, lo schema è questo in Germania, in Spagna e anche in Francia, dove i moderati e la sinistra sono condannati a un voto unico per impedi-

re alla Le Pen di vincere». L'ex presidente della Camera sosterrebbe senza imbarazzi un nuovo patto del Nazareno. «Ma il dibattito sulla data del voto è demenziale - avverte Casini . Se continuiamo a fare errori la possibilità che la sommatoria tra Grillo, Salvini e Meloni raggiunga il 50% non è remota».

I timori

Federico Fornaro, minoranza dem, lo dimostra coi numeri: «Alla Camera se il Pd prendesse il 30% e Forza Italia il 12%, difficilmente si arriverebbe ai 316 seggi di maggioranza, anche se Ncd superasse uno sbarramento del 3%». Gaetano Quagliariello è preoccupato. Per l'ex ministro di Letta, teorizzando la grande coalizione a partire dalla legge elettorale «si creano i presupposti per una situazione weimariana, in cui le forze antisistema conquistano la maggioranza ma non costruiscono una coalizione». Eppure i centristi del Pd continuano a tessere la loro tela. «Per la complessità italiana servono coalizioni che affrontino le emergenze», sostiene Beppe Fioroni e indica due strade: una legge che consenta la coalizione prima del voto grazie al premio di maggioranza, oppure un'alleanza che si formi in Parlamento dopo il voto, «come dice la Costituzione». Ned tifa per il modello tedesco e non solo perché le larghe intese hanno consentito ad Alfano di battere ogni record di longevità come ministro. «Noi siamo nati sulla responsabilità - ricorda Maurizio Lupi ---. E sono contento che torni la coscienza di una nuova stagione in cui ci si rimbocca le maniche e si lavora assieme». Purché, ammonisce, non si commetta il «grande errore» di illudersi che gli scenari futuri si disegnino con le leggi elettorali. La divergenza tra i (tanti) fan della grande coalizione è tutta qui. Partire dal sistema di voto, oppure aspettare il verdetto delle urne? Il ministro Gian Luca Galletti risponde al volo: «Meglio partire dal proporzionale. Serve un governo forte e con il maggioritario fai fatica a centrare l'obiettivo».

Con la legge elettorale si rischia situazione weimariana: le forze antisistema con la maggioranza ma senza una coalizione

Quagliariello

Lo schema è lo stesso in Francia, dove moderati e sinistra sono condannati a un voto unico per fermare Le Pen

Casini




Peso: 53%

Telpress

Edizione del: 03/01/17 Estratto da pag.: 13

Faglio: 2/2





Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Peso: 53%

Il nodo Italicum. Le divisioni su modifiche e data delle urne allungano i tempi

Legge elettorale, margini stretti per «partire» prima della Consulta

roma

Una prima risposta formale arriverà la prossima settimana. Per il 10 gennaio è infatti convocato l'ufficio di presidenza della I commissione Affari costituzionali della Camera, che dovrà decidere il calendario dei lavori. Sarà li che si capirà se il confronto sulla legge elettorale partirà immediatamente, prima dell'udienza del 24 gennaio della Corte costituzionale sull'Italicum. Al momento l'orientamento prevalente sembra proprio quest'ultimo. Del resto già in occasione dell'ultimo ufficio di presidenza prima delle vacanze di Natale, le principali forze politiche (Pd, M5s e Fi) avevano deciso di non calendarizzare la legge elettorale. Una scelta che sembra destinata ad essere confermata soprattutto dopo l'intervento di fine anno del Capo dello Stato, nel quale Sergio Mattarella ha ribadito che servono regole «chiare e adeguate», con leggi elettorali omogenee tra Camera e Senato, per poter chiamare i cittadini al voto anticipato.

Il Pd però non demorde e insiste per accelerare. «L'iniziativa del Partito Democratico per un confronto immediato con tutte le forza politiche sulla legge elettorale è il modo più serio e responsabile per raccogliere gli auspici indicati dal presidente della Repubblica nel discorso di fine anno», sottolinea il vicesegretario del partito Lorenzo Guerini secondo cui «sottrarsi al

confronto significa, questo sì, non raccogliere l'invito alla responsabilità».

Il partito di Matteo Renzi insiste sul Mattarellum ma finora questa ipotesi ha raccolto solo il consenso della Lega. Il M5s ha già detto (lo ha ripetuto Di Maio ieri) che il Mattarellum è una proposta irricevibile e punta ad andare al voto con l'Italicum corretto dalla Consulta. Forza Italia è invece schierata per il proporzionale. Una frammentazione di posizioni che rende ardua se non impraticabile la prospettiva di arrivare in tempi rapidi al varo di una nuova legge elettorale. Anche perché la voglia di tornare alle urne non è affatto omogenea tra le varie forze politiche e anche al loro interno. A partire proprio da Pd dove la minoranza bersaniana con Davide Zoggia invita a seguire l'invito di Mattarella «senza anteporre scadenze o calcoli bislacchi» e definisce «irragionevole» la posizione espressa dal presidente del partito Matteo Orfini che propone di arrivare rapidamente a una nuova legge elettorale o altrimenti di andare al voto con quella che uscirà dalla Consulta.

Anche dentro Forza Italia le acque sono agitate. Silvio Berlusconi continua a tifare per il proporzionale. L'ipotesi del Mattarellum rilanciata da Renzi non l'ha presa neppure in considerazione, visto che Fi con i collegi rischierebbe sempre di arrivare dietro al Pd e al M5s nel centro-Sud e alla Lega al Nord. Il Cavaliere vuole avere le mani libere e l'unico sistema che glielo consente è appunto il proporzionale, con uno sbarramento sufficientemente alto (il 5%). Ma è una posizione che non piace a quanti, dentro Fi,vogliono invece rinsaldare l'asse con Matteo Salvini, come il governatore della Liguria Giovanni Toti. La scelta del sistema elettorale è infatti legata anche alle future prospettive di governo. E per Berlusconi l'unica praticabile è la grande coalizione come in Germania e non un'alleanza di centrodestra guidata da Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Barbara Fiammeri IL CALENDARIO II 10 gennaio è convocato l'ufficio di presidenza della I commissione Affari costituzionali della Camera II Pd insiste per accelerare Cinque Stelle. Il sindaco di Parma Pizzarotti: «Nel movimento tanti yesmen» - Il Pd: vogliono salvare la Raggi

Codice etico, svolta garantista M5S

L'avviso di garanzia non comporta sanzioni automatiche: «Ma subito informare il blog»

roma

Più di qualcuno, tra gli avversari del M5s, l'ha già ribattezzato «salva-Raggi», facendo esplicito riferimento alle indagini in corso a Roma e al possibile coinvolgimento del sindaco della Capitale. Ma quale che sia la ratio, il «codice di comportamento», pubblicato ieri sul blog di Beppe Grillo e da oggi sottoposto al voto degli iscritti, ribalta la linea fin qui seguita dal M5s sul fronte giudiziario. D'ora in poi essere indagati e ricevere un avviso di garanzia non provocherà alcuna sanzione automatica quale, ad esempio, la sospensione dal Movimento. Si valuterà caso per caso e a decidere sarà il «Garante», ovvero lo stesso Grillo, e il collegio dei probiviri.

È questa la principale novità contenuta nel nuovo codice di comportamento che gli eletti del M5s saranno chiamati a rispettare. Una svolta che arriva forse non a caso mentre è ancora i corso il confronto-scontro sul destino dei deputati indagati per il caso firme false a Palermo e alla vigilia dell'ipotetico avviso di garanzia a Virginia Raggi.

Grillo ha scelto di formalizzare quanto già era chiaro nei fatti, ovvero che a decidere sul destino degli eletti sarà lui in persona. Tant'è che è confermato l'obbligo tassativo di comunicare al «gestore del sito» la notizia di essere oggetto di indagini o di essere imputati in un procedimento penale. L'automaticità delle dimissioni scatterà invece in presenza di una sentenza di condanna anche solo di primo grado (vale anche in caso di patteggiamento o di prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio). Il codice etico dovrà essere rispettato però non solo dagli esponenti del Movimento ma anche da quanti, pur non iscritti, partecipino alle giunte pentastellate.

La scelta di Grillo ha provocato inevitabilmente le critiche degli avversari. A partire dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che fu sospeso dal M5s a seguito di un avviso di garanzia. «Oggi, a distanza di ben sei mesi, è arrivata la conferma di quanto ho sempre fatto notare. Chi tace, piega la testa e non sa formulare un benché minimo pensiero crítico è solo uno yes-man», attacca Pizzarotti che su Facebook sottolinea ancora una volta «l'illegittimità» della sua sospensione proprio perché a quel tempo mancava un regolamento: «Lo feci notare ma da parte dei vertici silenzio assoluto». Molto più ironiche le prese di posizione che arrivano da Pd e Fi. «La svolta garantista è la tomba del grillismo», scrive su Twitter la dem Alessia Morani, mentre Michele Anzaldi ribattezza il nuovo codice pentastellato come «salva Raggi» assimilando Grillo a Berlusconi quando «approvó la legge salva-Previti». Un «garantismo di convenienza», gli fa eco la vicesegretaria del partito Deborah Serracchiani mentre il presidente del Pd Matteo Orfini punta soprattutto sulle indagini in corso: «La collezione di indagini giudiziarie nelle poche amministrazioni guidate dal M5s evidentemente li ha spinti ad agire. Noi coerentemente con i nostri principi, abbiamo detto che non avremmo mai chiesto le dimissioni della Raggi per un eventuale avviso di garanzia, perché non abbiamo mai usato la logica dei due pesi e delle due misure». Anche Forza Italia lega la scelta di Grillo ai procedimenti penali aperti a carico di esponenti del Movimento, parlando apertamente di «ciambella salva-Raggi». Ma i grillini respingono al mittente gli attacchi. A partire da Danilo Toninelli: «È davvero surreale vedere i vecchi partiti, Pd in testa, criticare il M5S per il voto imminente sul codice etico. Forse perché sono allergici alla disciplina e al rispetto della legge. Farebbero meglio a tacere e a guardare la trave nel loro occhio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

B.F.



POLITICA E SOCIETA II Sole 24 Ore 03 GENNAIO 2017

I precedenti. L'applicazione delle regole pentastellate, tra «linea dura» e «valutazione caso per caso»

Da Quarto a Roma, i «casi» nel Movimento

Quando gli amministratori locali del Movimento 5 Stelle hanno avuto a che fare, direttamente o indirettamente, con la giustizia, la parola d'ordine dei pentastellati è stata una sola: valutare caso per caso.

Più o meno in questi giorni, un anno fa, i 5 Stelle dovevano fare i conti con il caso di Rosa Capuozzo, sindaca di Quarto (Napoli): a dicembre 2015 il consigliere comunale M5S Giovanni De Robbio è indagato per presunte minacce rivolte proprio alla sindaca. Il 12 gennaio il blog di Grillo comunica l'espulsione della sindaca: «Dovere di un sindaco del M5S è denunciare immediatamente e senza tentennamenti alle autorità ogni ricatto o minaccia che riceve». Capuozzo prima annuncia le dimissioni da sindaco il 21 gennaio, poi le ritira il 9 febbraio (ultimo giorno utile prima che queste diventino irrevocabili).

Pochi mesi dopo, a maggio, scoppiano i casi paralleli dei primi cittadini 5 Stelle di Livorno e Parma, rispettivamente Filippo Nogarin e Federico Pizzarotti. Il 7 maggio Nogarin è indagato per concorso in bancarotta riconducibile all'inchiesta sull'Aamps, l'azienda pubblica di rifiuti cittadina. Cinque giorni dopo la notizia dell'avviso di garanzia per abuso d'ufficio a Pizzarotti per le nomine al Teatro Regio. Il giorno dopo Pizzarotti è sospeso dal M5S, Nogarin no. A spiegare la diversa valutazione è il deputato Roberto Fico: «Pizzarotti è stato sospeso perché per tre mesi ha tenuto degli avvisi di garanzia nel proprio cassetto, senza informare prima di tutto i cittadini di Parma e poi il Movimento». Il caso del sindaco di Livorno Filippo Nogarin è diverso: «Ci ha comunicato tutto sin dal primo momento, e a comportamenti diversi corrispondono valutazioni diverse», ha osservato Fico. Il 5 ottobre sarà poi Pizzarotti a lasciare i 5 stelle.

A fine novembre non sono salvati dalla sospensione, per il caso delle presunte firme false di Palermo, i deputati Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita e la ex collaboratrice del gruppo M5S all'Ars, Samantha Busalacchi. La motivazione della scelta presa dai neonati probiviri: non aver accolto l'invito all'autosospensione e aver danneggiato l'immagine del Movimento. Pur avendo comunicato di aver ricevuto il provvedimento di convocazione quali persone indagate, a far accelerare la pronuncia del nuovo organo del M5S è stata la scelta in procura a Palermo da parte di Nuti e Mannino (già operata da Busalacchi) di avvalersi della facoltà di non rispondere e di rifiutate la perizia calligrafica.

L'anno si conclude con il caos a Roma:le dimissioni dell'assessore all'Ambiente Paola Muraro (dopo l'avviso di garanzia) e l'arresto del dirigente del personale Raffaele Marra. Un terremoto seguito, dopo i contrasti con l'ala dura del movimento, dalla rinuncia da parte di altri due fedelissimi della sindaca Virginia Raggi: Daniele Frongia ha lasciato l'incarico di vicesindaco, mentre Salvatore Romeo ha lasciato quello di capo segreteria della sindaca. La stessa Raggi ha spiegato: «Se mi arriverà un avviso di garanzia? Valuterò».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Marini

la Repubblica

Dir. Resp.: Mario Calabresi Tiratura: 289.219 Diffusione: 339.543 Letton: 2.355.000 Edizione del: 03/01/17 Estratto da pag.: 12 Foglio: 1/1

IL CALENDARIO

Pensioni, assegno Inps il primo del mese ma quello di gennaio sarà pagato oggi

ROMA. Nel 2017 tutte le pensioni saranno pagate il primo giorno bancabile del mese, comunica l'Inps. Con la sola eccezione di gennaio --- come hanno potuto verificare i pensionati in queste ore --- per cui l'erogazione è fissata al secondo giorno bancabile, dunque il 3 gennaio, oggi. Il decreto Milleproroghe ha dunque riscritto il calendario per gli assegni previdenziali. Gennaio a parte, il giorno chiave da tenere a mente è dunque l'1 per quasi tutti i mesi, se l'assegno è pagato da Poste (che considera bancabile anche il sabato). Fanno eccezione solo maggio, ottobre e novembre, visto che l'1 è festa oppure domenica. Le banche invece pagheranno l'1 solo nei mesi di febbraio, marzo, giugno, agosto, settembre e dicembre. In gennaio, aprile e luglio i soldi arrivano il 3. Nei mesi restanti - maggio, ottobre e novembre - il giorno buono è il 2.



Peso: 8%